

---

**ADiM BLOG**  
**Marzo 2021**  
**OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA**

---

Cass. Pen., 23 febbraio 2021, n. 6894.

***Impiego di lavoratori stranieri e stato di bisogno: tra libertà di auto-determinazione e tacita accettazione dello sfruttamento***

***Francesco Gargallo di Castel Lentini***

Dottorando in Teoria dei Contratti, dei Servizi e dei Mercati, settore diritto pubblico  
Università di Roma "Tor Vergata"

***Parole chiave***

*Stato di bisogno – Sfruttamento del lavoro – Auto-determinazione – Assoggettamento del lavoratore straniero*

***Abstract***

*La sentenza in commento riguarda la vicenda cautelare che ha disposto il sequestro preventivo di un impianto di autolavaggio, di proprietà dell'indagato, a causa dello sfruttamento di lavoratori stranieri e dell'appropriamento del loro stato di bisogno ex art. 603-bis co. 1 e 2 nn. 1, 2 e 3 c.p. La Suprema Corte ha sostenuto, facendo rilevare sul punto una certa evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale, che dovesse dubitarsi della validità delle dichiarazioni rese dai medesimi lavoratori stranieri poiché esternate in condizioni di assoggettamento alle direttive datoriali. In sostanza, per la prima volta si è giunti a sostenere l'esistenza dello sfruttamento lavorativo sulla base di dichiarazioni che hanno fatto registrare una condizione di vulnerabilità e di assoggettamento psicologico.*

## A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

### *1. Lo sfruttamento del lavoratore straniero tramite la violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo e della corresponsione di una giusta retribuzione*

Attraverso l'emissione di un'ordinanza di convalida di sequestro preventivo e contestuale decreto emesso in data 4/9/2020, il Gip del Tribunale di Brescia disponeva il sequestro preventivo di un impianto di autolavaggio per veicoli poiché all'indagato proprietario veniva contestato di aver impiegato alcuni lavoratori stranieri, di fatto inducendoli ad accettare la proposta a condizioni di sfruttamento, traendo giovamento economico dal loro stato di bisogno e retribuendoli attraverso un pagamento orario compreso tra Euro 1,67 e 5,51.

Il fatto risultava, quindi, in palese difformità rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali<sup>1</sup>, anche perché all'indagato veniva contestato di aver redatto a tal fine una falsa busta paga con l'indicazione di un ammontare di ore di lavoro non corrispondenti a quelle prestate. Una prima indicazione circa lo stato di bisogno emergeva dalle dichiarazioni rilasciate agli operanti dai lavoratori pakistani, i quali sostenevano di svolgere l'attività lavorativa presso l'autolavaggio in questione, sia di mattina che di pomeriggio, così come peraltro accertato dalle indagini promosse dalla competente Procura della Repubblica; così, gli orari, risultando non di poco superiori rispetto a quelli dichiarati nella busta paga, rendevano limpido il percepimento di un salario non proporzionato al lavoro svolto.

Le persone offese dal reato di sfruttamento dichiaravano, in verità, di aver accettato tali precarie condizioni di lavoro, e di averlo fatto in quanto non era stato possibile trovare una posizione lavorativa altrove. Gli stessi sostenevano, inoltre, di non essere stati sottoposti ad alcuna visita medica e di non essere in grado di comprendere il contenuto riportato nella medesima busta paga.

### *2. L'assoggettamento dei lavoratori stranieri alle direttive datoriali*

La Suprema Corte, ai fini della decisione, prendeva in considerazione l'analisi di un aspetto in particolare: l'assoggettamento dei lavorati pakistani al datore di lavoro. Ciò si manifestava, in sostanza, nelle dichiarazioni rese da questi ultimi al difensore dell'imputato in sede di indagini difensive, esternazioni peraltro inerenti a circostanze non indagate in sede di sommarie informazioni.

---

<sup>1</sup> V. art. 603 bis, comma 2, n. 1, c.p.

In questo senso, i giudici del Tribunale rilevavano che dovesse dubitarsi della credibilità di tali dichiarazioni in base al fatto che i lavoratori stranieri, non comprendendo bene il contenuto della busta paga e impossibilitati a trovare un'altra posizione lavorativa, dovessero considerarsi come persone assoggettate a qualunque necessità del datore di lavoro. Così, i medesimi giudici non ritenevano irragionevole supporre che gli stessi fossero stati indotti a rilasciare dichiarazioni in favore dell'indagato indirizzate finanche a ridimensionare il peso delle accuse mosse nei suoi confronti.

Il Tribunale si è quindi basato su queste allegazioni probatorie per rilevare prima e confermare poi l'esistenza del *fumus commissi delicti*, ritenendole nulle e prive di una qualsivoglia aderenza alla realtà storico-fattuale. In questi termini, il percorso logico e argomentativo che ha portato anche la S.C. a sposare il contenuto della decisione cautelare risultava ancorato alla rilevanza dello stato di bisogno dei lavoratori stranieri. A ben vedere, ciò è avvenuto in conformità con un altro recente orientamento giurisprudenziale<sup>2</sup>, ove veniva stabilito che l'art. 603-bis fosse idoneo a punire chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, sulla base dell'unico requisito dello stato di bisogno dei lavoratori e senza che sia richiesta, per l'integrazione della norma incriminatrice, una specifica finalità di lucro.

In sostanza, nel procedimento che qui si discute, veniva effettuata un'interpretazione letterale della norma incentrata a ricercare e tutelare anche solamente una situazione di vulnerabilità lavorativa per evitare che lo stato di bisogno di un lavoratore possa essere sfruttato da un'altra persona.

## B. COMMENTO

### 1. *Brevi cenni introduttivi*

Lo sfruttamento del lavoratore straniero in stato di bisogno è un fenomeno ormai ben conosciuto dalla giurisprudenza penale di riferimento. Negli ultimi trent'anni, infatti, anche a causa dell'incremento dei flussi migratori verso l'Italia, è stata registrata una notevole attenzione da parte dei giudici di legittimità al fenomeno che qui si discute, e si è potuta notare, all'interno dei diversi procedimenti penali, una progressiva e sempre più marcata attenzione all'elemento psicologico dello stato di bisogno.

A livello normativo, la tutela dallo sfruttamento del lavoro si è introdotta nell'ordinamento giuridico italiano proprio al fine di rendere più limpide le condotte riconducibili alle diverse forme dello sfruttamento di manodopera. Ciò è avvenuto dapprima con l'inserimento

---

<sup>2</sup> Cass. Pen., 16 gennaio 2018, n. 7891.

dell'art. 603-bis, sanzionatorio della *intermediazione illecita*<sup>3</sup> e poi, con l'entrata in vigore della l. n. 199/2016, con l'aggiunta, all'interno della stessa norma, della previsione delittuosa dello *sfruttamento del lavoro*. In questo modo, al fenomeno di cui si discute è stata introdotta un'ulteriore tutela attiva: alla prevista sanzionabilità delle condotte idonee a reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro in condizioni di sfruttamento, per fini di lucro personali, è stata affiancata dal legislatore al c. 1 n. 2 la censura dei comportamenti che, in spregio delle più elementari forme di rispetto della dignità umana, utilizzino, assumano o impieghino direttamente i lavoratori in condizioni di sfruttamento.

Prima di entrare nel merito della vicenda, ad ogni modo, occorre effettuare una breve riflessione sulla struttura della norma incriminatrice, avuto riguardo alle diverse condizioni di sfruttamento. Il comma 3 dell'art. 603-bis, infatti, promuove un'«*indicizzazione*»<sup>4</sup> delle condotte censurabili: questi indicatori, invero, non sono posti a corredo del fatto tipico. Infatti, la loro mera esternalità non andrebbe a ledere le garanzie fondanti del principio di legalità. Così, le quattro previsioni indicizzate nella norma (1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti) non possono consentire una qualsivoglia forma di presunzione dello sfruttamento poiché, in quel caso, andrebbero a ledere i principi di garanzia posti alla base della materia processuale penale<sup>5</sup>.

Il risultato di tutto ciò pare coincidere con il fatto che nessuno degli elementi costitutivi della norma incriminatrice risulti, nella sostanza, capace di individuare le condotte meritevoli di sanzione penale, anche poiché le sopramenzionate condotte censurabili risultano spoglie di un qualsiasi riferimento allo stato di bisogno del lavoratore e, dunque, appaiono disancorate dal bene giuridico tutelato dall'art. 603-bis c.p. La mera introduzione all'interno della norma dell'elemento dello «stato di bisogno» risulta, semmai, utile ad evidenziare un disvalore della condotta censurabile, anche se non risulta capace di individuare un disvalore oggettivo del fatto punito<sup>6</sup>, con il rischio che lo stesso risulti poco offensivo.

---

<sup>3</sup> Articolo inserito dall'art. 12 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif., in legge 14 settembre 2011, n. 148.

<sup>4</sup> A. DI MARTINO, *Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di sfruttamento dell'art. 603-bis c.p.*, in *Arch. pen.*, n. 3/2018, 3 ss.

<sup>5</sup> V. TORRE, *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell'art. 603-bis c.p. tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in *Quest. Giust.*, n. 4/2019.

<sup>6</sup> A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4/2017, 234 ss.

## 2. *Stato di bisogno tra coscienza e necessità: la tacita accettazione dello sfruttamento lavorativo come mancanza di alternative esistenziali*

Nella giurisprudenza di legittimità risulta ormai consolidato il principio di diritto in base al quale ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 603-bis c.p., risulta sufficiente la sussistenza di anche uno soltanto degli indici dello sfruttamento presenti nella norma e l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori può ricavarsi dalla condizione di clandestinità degli stessi, che li rende disposti a lavorare in condizioni disagiati<sup>7</sup>.

Di recente, la S.C. è stata chiamata a dover valutare l'idoneità dei suddetti «indici» a rilevare un'antigiuridicità penalmente rilevante e non, invece, ad evidenziare solo una presunta irregolarità lavorativa. In particolare, la rilevanza di quell'intervento risiedeva nel fatto che il supposto sfruttamento non fosse scaturito da un ambito lavorativo «in nero» e che lo stesso non vedesse quali vittime gli stranieri irregolari, bensì derivasse da un regolare rapporto di lavoro formalizzato con persone dotate di permesso di soggiorno. È stato, così, rilevato il fatto che, in dette situazioni, il carattere dello sfruttamento divenga meno riconoscibile e «l'indicizzazione» di cui all'art. 603-bis, comma 3, c.p. potrebbe al massimo evidenziare un'ipotesi di lavoro irregolare<sup>8</sup>.

Sulla scia di questo ulteriore intervento giurisprudenziale può essere inserita anche la sentenza qui commentata. Come visto, infatti, con questo orientamento del giudice di legittimità ha inteso includere nelle condotte meritevoli di censura ex art. 603-bis c.p. anche quelle non (più) caratterizzate dall'imputazione di un fatto di reato da parte delle persone offese. In altri termini, la S.C. – con riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese al difensore dai dipendenti parte offese, in sede di indagini difensive – ha validato l'assunto del giudice cautelare che aveva rilevato, attraverso un ampio percorso logico-argomentativo, che dovesse seriamente dubitarsi di tali dichiarazioni laddove si consideri che si trattava di esternazioni rese da persone straniere, risultate lavorare in condizioni di assoggettamento alle direttive datoriali e in contesto di evidente isolamento sociale. In questo senso, non è stato irragionevole supporre che, nelle more delle indagini preliminari, gli stessi lavoratori stranieri siano stati indotti a rilasciare dichiarazioni in favore dell'allora indagato, allo scopo di ridimensionare la gravità delle accuse mosse in precedenza nei suoi confronti.

Così, per la prima volta, una pronuncia giurisprudenziale di legittimità si è incaricata di «stanare» la rinnegata vulnerabilità psicologica di un lavoratore immigrato.

In sostanza, si è potuta notare un'attenzione particolare a un elemento costitutivo dello stato di bisogno: la mancanza di alternative esistenziali<sup>9</sup>. Questa caratteristica, dal punto di vista

---

<sup>7</sup> *Ex plur.* Cass. Pen., 12 gennaio 2018, n. 17939; Cass. Pen., 16 gennaio 2018, n. 7891; Cass. Pen., 27 settembre 2018, n. 54024; Cass. Pen., 23 novembre 2016, n. 6788; Cass. Pen., 18 dicembre 2015, n. 16735.

<sup>8</sup> M. GALLI, *Sfruttamento del lavoro e "stato di bisogno" legato alla condizione di straniero*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, maggio 2020.

<sup>9</sup> A. DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*, in *Arch. Pen.*, 2019, 18 ss. Egli ha sostenuto che, sul punto, possano essere dati per acquisiti tre risultati: a) per un verso, resta confermata l'impossibilità di ridurre lo stato di bisogno alla situazione necessitata rigorosamente definita dall'art. 54 c.p. come causa di giustificazione; b) per altro verso, l'accezione ampia dello stato di bisogno non può comunque essere ridotta al contenuto esclusivamente patrimoniale espresso dall'interpretazione civilistica quali la carenza di liquidità o le difficoltà

umano e sociale, rende lecito il fatto di poter arrivare a contraddire finanche sé stessi, o rinnegare quanto in precedenza sostenuto, per la necessità di percorrere l'unica possibilità di sopravvivenza.

Le considerazioni effettuate dalla Corte non risultano, in questo senso, contraddittorie con il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. Anzi, costituiscono un ulteriore elemento di valutazione per l'accertamento delle condotte penalmente rilevanti *ex art. 603-bis c.p.*

### 3. *Auto-determinazione di una persona o etero-determinazione in ambito processuale?*

È questo l'interrogativo che si è posto la Suprema Corte nel valutare, sebbene solo ai fini cautelari, l'accertamento dei fatti di cui si discute.

La possibilità di «determinarsi», come noto, è un diritto globalmente riconosciuto a ciascun essere umano e si sostanzia con tutti quegli atti personalissimi volti a gestire, in autonomia, le scelte della propria vita.

Come può notarsi all'interno della vicenda procedimentale in esame, la personalità e le esternazioni di ciascuno dei lavoratori stranieri sono risultate essenziali per la ricostruzione del fatto storico: sebbene questi ultimi avessero dichiarato – in sede di sommarie informazioni testimoniali – di svolgere l'attività lavorativa sia di mattina sia di pomeriggio, con orari ampiamente superiori rispetto a quelli dichiarati in busta paga e di percepire un salario orario inferiore di media ai 3 Euro, al difensore dell'indagato, invece – stavolta in sede di indagini difensive – gli stessi sconfessavano quanto in precedenza sostenuto e dichiaravano di aver espressamente accettato le condizioni di impiego in quanto non avevano trovato altre possibilità di lavoro.

Così, i lavoratori stranieri hanno fatto valere l'esplicita accettazione delle condizioni di lavoro quale espressione della propria auto-determinazione e, di conseguenza, hanno rinnegato di essere stati sfruttati in ambito lavorativo.

Occorre ricordare che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità<sup>10</sup> è intervenuta con costanza nel ribadire che debba ritenersi carente la motivazione sulla base della quale si affermi la responsabilità del reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. avendo riguardo soltanto agli elementi indicativi dello sfruttamento, senza che risulti dimostrata la sussistenza anche dell'altro elemento necessario, costituito dall'impiego di violenza, minaccia o intimidazione.

A questo punto è utile formulare una breve considerazione. Le dichiarazioni effettuate dai lavoratori stranieri in sede di indagini difensive, in quanto successive e contrastanti con quelle rese alla Polizia in sede di S.I.T., hanno fatto rilevare una contraddizione oggettiva. La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto doversi dubitare del pieno esercizio della loro libertà di auto-determinarsi, in quanto i lavoratori stranieri sono risultati fortemente assoggettati a ciò

---

economiche momentanee; c) l'ampliamento verso un'accezione non esclusivamente patrimoniale, come mancanza di alternative esistenziali.

<sup>10</sup> Cass. Pen., 18 dicembre 2015, n. 16735; Cass. Pen., 4 febbraio 2014, n. 14591.

che veniva impartitogli dal datore di lavoro.

In questo senso, pare potersi rilevare una sorta di «etero-determinazione processuale», dove le dichiarazioni rese in seconda battuta dai lavori stranieri sembrano essere state determinate e direzionate da altri a fronte, con probabilità sufficientemente rilevante, del pericolo di perdere il lavoro e di cadere in una situazione di ulteriore isolamento sociale.

## APPROFONDIMENTI

### Per consultare il testo della decisione:

[Cassazione Penale, Sez. 4, 23 febbraio 2021, n. 6894 - Sfruttamento di lavoratori e mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza all'interno dell'attività di autolavaggio \(uniurb.it\)](#)

### Giurisprudenza:

#### Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione

- Cass. Pen., 16 gennaio 2018, n. 7891;
- Cass. Pen., 12 gennaio 2018, n. 17939;
- Cass. Pen., 27 settembre 2018, n. 54024;
- Cass. Pen., 23 novembre 2016, n. 6788;
- Cass. Pen., 18 dicembre 2015, n. 16735;
- Cass. Pen., 4 febbraio 2014, n. 14591.

### Dottrina:

- A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4/2017, 234 ss;
- A. DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*, in *Arch. Pen.*, 2019, 18 ss;
- A. DI MARTINO, *Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di sfruttamento dell'art. 603-bis c.p.*, in *Arch. pen.*, n. 3/2018, 3 ss;
- D. FERRANTE, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, in *Dir. Pen. Cont.*, 15 novembre 2016;

- M. GALLI, *Sfruttamento del lavoro e “stato di bisogno” legato alla condizione di straniero*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, maggio 2020;

-F.R. PINELLI, *Contrasto al lavoro sfruttato. Strumenti processuali e tecniche investigative*, in *Crit. dir.*, n. 2/2018;

-V. TORRE, *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell’art. 603-bis c.p. tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in *Quest. Giust.*, n. 4/2019.

**Altri materiali:**

[-La cattiva stagione. Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti nella Capitanata | Medici per i Diritti Umani](#)

**Per citare questo contributo:** F. GARGALLO DI CASTEL LENTINI, *Impiego di lavoratori stranieri e stato di bisogno: tra libertà di auto-determinazione e tacita accettazione dello sfruttamento*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, Marzo 2021.